

IN QUESTO NUMERO

1. Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.
3. Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.
5. Compensazioni con modello F24: obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici.
6. ISTAT: aggiornato in diminuzione l'indice IPCA
7. AUTONOMI AGRICOLI - Contributi INPS – Le quote capitarie per il 2024
8. Esonero contributivo per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza. Circolare INPS n. 75/2024
9. Appalto illecito: nuove sanzioni



1) Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **da mercoledì 14 agosto e sino a venerdì 23 agosto 2024 compresi**, i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna **dal 14 al 23 agosto compresi**, il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire **tramite portale** almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

Referente sarà il dott. Gianfranco Fuzzi, contattabile al numero 345.3606141, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, mail: g.fuzzi@confagricolturabologna.it.

Verrete contattati telefonicamente per eventuali chiarimenti.

Il 15 agosto il servizio è sospeso.

Per le assunzioni dal 16 al 19 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 13 agosto; per le assunzioni dal 24 al 26 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 22 agosto.

Il tutto per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

(Ufficio Paghe)

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (**dal 14 al 23 agosto compresi**), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: g.fuzzi@confagricolturabologna.it.

Referente sarà il dott. Gianfranco Fuzzi, contattabile al numero 345.3606141, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

(Ufficio Paghe)

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 14 al 23 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.

Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.
(A. Flora)





5) Compensazioni con modello F24: obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici.

Con la Legge di Bilancio 2024 e la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate numero 16 del 28 giugno 2024 viene introdotto, anche per gli F24 INPS ed INAIL l'obbligo **dal 1° luglio 2024** di procedere telematicamente, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche in caso di compensazione e saldo maggiore di zero.

Si ricorda pertanto che per poter pagare gli F24 compensati non sarà più possibile l'utilizzo di modelli cartacei o pagamenti con home banking.

(G. Fuzzi)

6) ISTAT: aggiornato in diminuzione l'indice IPCA.

Con recente comunicazione, resa pubblica il 7 giugno 2024, l'ISTAT ha diramato, aggiornando la serie storica delle rilevazioni, i valori dell'indice "IPCA al netto dei beni energetici importati".

L'indice in commento è uno dei vari rilevatori che l'ISTAT utilizza per misurare i fenomeni inflattivi (che hanno un forte impatto sul livello dei prezzi dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie) monitorandone i processi, vuoi di aumento o di riduzione.

Il tasso di inflazione si analizza e valuta attraverso un indice dei prezzi al consumo che misura, nel tempo, le variazioni dei prezzi di un panel di beni e servizi, (paniere) che tende a descrivere, nel lasso temporale preso in esame, i consumi delle famiglie.

L'Istat definisce all'uopo tre indici dei prezzi al consumo tra loro diversi: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Diverse sono le caratteristiche e le finalità dei predetti indicatori anche se tutti gli indici si basano su un'unica rilevazione e sulla medesima metodologia di calcolo internazionalmente riconosciuta:

- l'indice **NIC** è inerente l'intero sistema economico italiano considerato unitariamente e misura l'inflazione valutando il nostro paese come se fosse un'unica entità; a livello di macropolitica l'indicatore NIC è, per il governo, il riferimento per la gestione delle politiche economiche;
- l'indice **FOI** è calcolato invece rispetto ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo ad un lavoratore dipendente e si usa per aggiornare i valori monetari (es. affitti, assegni dovuti al coniuge separato);
- l'**IPCA**, da ultimo, è utile per misurare e comparare l'inflazione a livello europeo ed è utilizzato per verificare la convergenza delle economie dei paesi UE (es. per l'accesso e la permanenza nell'Unione monetaria).

I vari indici hanno tratti comuni e tratti distonici; gli indicatori NIC e FOI si basano sullo stesso paniere, ma è diverso il peso relativo, attribuito a ogni bene o servizio; per il NIC la popolazione di riferimento è la popolazione del territorio nazionale, per il FOI la base è rappresentata dalle famiglie residenti che fanno capo ad un lavoratore dipendente.

L'IPCA condivide con il NIC la popolazione di riferimento, ma si differenzia da NIC e FOI poiché il paniere esclude lotterie, lotto e i concorsi pronostici.

Diversa anche la considerazione circa il prezzo dei beni e servizi, per NIC e il FOI si prende a riferimento il prezzo pieno di vendita mentre per l'IPCA si valuta il prezzo effettivamente pagato dal consumatore (es. per le medicine il solo costo del Ticket); l'IPCA peraltro considera anche le riduzioni temporanee di prezzo (saldi, promozioni, scontistiche d'uso).

Relativamente ai rapporti di lavoro in agricoltura è doveroso segnalare come, dal punto di vista delle dinamiche salariali e dei rinnovi contrattuali l'IPCA è concretamente l'indice previsionale cui le parti sindacali si rapportano, e valutano come riferimento, per la definizione delle parti economiche dei contratti collettivi sia per il livello nazionale che per il secondo livello provinciale.

Come effetto immediato e diretto dell'andamento dell'inflazione dell'ultimo periodo, che è per l'anno 2024 in diminuzione, rispetto agli indicatori previgenti, per il 2024 e il 2025, l'IPCA si è ridotto dal 4,9% (rispettivamente 2,9% per il 2024 e 2,0% per il 2025) al 3,9% (rispettivamente 1,9% per il 2024 e 2,0% per il 2025).

Si rammenta che nel comparto agricolo è stato recentemente rinnovato il CCNL quadri ed impiegati agricoli (scaduto il 31 dicembre 2023), come sono in corso le trattative per i rinnovi dei contratti provinciali di lavoro (CPL) applicabili agli operai agricoli e florovivaisti (scaduti al 31 dicembre 2023).
(M. Mazzanti)

7) AUTONOMI AGRICOLI - Contributi INPS – Le quote capitarie per il 2024.

Con circolare n° 74 del 25/06/2023, l'INPS ha pubblicato le tabelle contributive per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali – IAP per l'anno 2024.

Contribuzione IVS

Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai lavoratori autonomi dell'agricoltura, come noto, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale.

Ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall'allevamento degli animali. La contribuzione INPS dovuta è determinata sulla base del reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Previste riduzioni per gli ultrasessantacinquenni; il reddito medio, per l'anno 2024, è fissato in **euro 63,06**. L'aliquota INPS da applicare è, per tutte le zone e fasce, pari al 24%. L'importo del contributo addizionale IVS per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione previdenziale INPS è pari ad **€ 0,79** a giornata e per n° 156 giornate annue.

Contribuzione di maternità

Per il 2024 il contributo annuo di maternità (indennità giornaliera di gravidanza o puerperio) è invariato e stabilito nella misura di € 7,49, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione INPS.

Contribuzione INAIL

Il contributo, dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l'anno 2024, resta fissato nella misura capitaria annua di:

- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

Con decreto ministeriale (dell'8 novembre 2023) è stata fissata la riduzione dei contributi infortunistici nella misura del 15,11%; la predetta riduzione si applica agli elenchi di aziende individuate e trasmesse dall'INAIL. Tale riduzione non riguarda le figure I.A.P. poiché non soggette alla assicurazione obbligatoria INAIL.



Modalità e termini di pagamento

La riscossione dei contributi INPS come è noto non avviene più tramite l'invio da parte dell'INPS della relativa modulistica; gli interessati dovranno viceversa trarre quanto occorrente dal sito dell'Istituto (www.inps.it); in specie il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l'imprenditore agricolo professionale potranno scaricare e stampare dal proprio cassetto previdenziale la delega di pagamento F24, accedendo ai servizi on-line a disposizione per l'utenza del "Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli", selezionando la voce 'Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli'.

I termini di scadenza delle 4 rate previste per il pagamento sono il 16 luglio 2024 (I rata), il 16 settembre 2024 (II rata), il 18 novembre 2024 (III rata) e il 16 gennaio 2025 (IV) rata).

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti unicamente al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, con esclusione, come detto, della quota annua per l'assicurazione INAIL.

Pubblichiamo le tavole riassuntive.

Recupero contributivo anno 2023

La circolare in esame precisa, infine, tenendo conto dell'adeguamento annuale da applicare all'addizionale fissa giornaliera IVS, a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per l'anno 2023, pari a +8,1%, che l'INPS ha effettuato il ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell'esercizio 2023 applicando l'addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella precedente indicata e pari a 0,69 euro.

CD/CM

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
ANNO 2024	
Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 3.260,20
FASCIA 2	€ 4.047,19
FASCIA 3	€ 4.834,17
FASCIA 4	€ 5.621,16

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
ANNO 2024	
Territori montani e zone svantaggiate	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 3.023,88
FASCIA 2	€ 3.810,87
FASCIA 3	€ 4.597,85
FASCIA 4	€ 5.384,84

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
ANNO 2024	
Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 2.018,09
FASCIA 2	€ 2.411,59
FASCIA 3	€ 2.805,08
FASCIA 4	€ 3.198,58

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
ANNO 2024	
Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 1.781,77
FASCIA 2	€ 2.175,27
FASCIA 3	€ 2.568,76
FASCIA 4	€ 2.962,26

IAP

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	
ANNO 2024	
	IAP
FASCIA 1	€ 2.491,70
FASCIA 2	€ 3.278,69
FASCIA 3	€ 4.065,67
FASCIA 4	€ 4.852,66

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	
ANNO 2024	
Ultrasessantacinquenni pensionati	
	IAP
FASCIA 1	€ 1.249,59
FASCIA 2	€ 1.643,09
FASCIA 3	€ 2.036,59
FASCIA 4	€ 2.430,08

(M. Mazzanti)

8) Esonero contributivo per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza.

Circolare INPS n. 75/2024 .



Con circolare n. 75 del 28 giugno 2024 - l'INPS ha pubblicato (sia pure per una misura che ha già esaurito i propri effetti sostanziali) le istruzioni operative per la gestione previdenziale dell'esonero contributivo per i lavoratori assunti e già fruitori del reddito di cittadinanza. Sono interessati al beneficio esonerativo tutti i datori di lavoro privati compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura è stata introdotta con l'art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022 (di bilancio 2023); in questa ipotesi il datore di lavoro per i rapporti nati tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023 (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o se si è trasformato il contratto da tempo determinato in tempo indeterminato) con soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza può godere dell'esonero totale (100%) dei contributi previdenziali INPS (entro il limite di euro 8.000 annui); restano da pagare i contributi INAIL.

L'esonero compete anche in casi più marginali quali la somministrazione, la *part-time* e i rapporti subordinati con le cooperative di lavoro. Come precisa la circolare in commento le istruzioni hanno subito il significativo ritardo accennato poiché la misura era sottoposta ab origine al vaglio della UE; al riguardo si osserva che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 *final* del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell'esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 *final* del 5 aprile 2024, l'applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024. La misura (che è alternativa a quella prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019.

Relativamente alle posizioni riferibili alle aziende agricole la circolare esplicita le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens; secondo le istruzioni i datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "CL", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197". Per dichiarare l'importo dell'esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
 - in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
 - in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione "CK", che assume il significato di "Recupero arretrati CodAgio "CL" Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
 - in <Retribuzione> l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "CK" deve essere utilizzato, per conguagliare l'importo dell'esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

La nota INPS specifica poi come la soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia andrà riproporzionata a giornata valorizzando la somma di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

CONTRIBUZIONI NON RIENTRANTI NELL' ESONERO

I premi e i contributi dovuti all'INAIL;

- Il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (art. 1, comma 755, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
- Il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali (ex artt. articoli 26, 27 e 29, D.lgs 14 settembre 2015, n. 148), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
- Il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (ex art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- Le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
- Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.
 - il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.
 - il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

L'esonero contributivo INPS è subordinato al rispetto, oltre che delle regole poste in materia di incentivi all'assunzione (ex art. 31 del D.lgs n. 150/2015) al pieno adempimento delle regole poste a presidio e

tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, della normativa in materia di DURC, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La circolare precisa da ultimo la compatibilità dell'esonero INPS con la materia degli aiuti di Stato ed il rapporto con gli altri incentivi.

(M. Mazzanti)



9) Appalto illecito: nuove sanzioni.

Come si ricorderà con la legge n. 56 del 29 aprile 2024 di conversione del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 sono state modificate alcune delle regole previgenti sulla sicurezza sul lavoro, in materia di sanzioni al lavoro irregolare nonché in materia di appalti. La norma ha modificato sostanzialmente la materia sanzionatoria, intervenendo sul testo dell'art. 18 del D.Lgs n. 276/2003 (governo Berlusconi); regole nuove anche in materia di ispezioni sul lavoro (art. 29, comma 7, legge di conversione) per le aziende virtuose iscritte nella "Lista di conformità INL".

L'art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024, come convertito interviene sul regime sanzionatorio da applicarsi nelle ipotesi di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti. Sulla materia interviene, fornendo prime indicazioni operative, con la nota n. 1091 del 18 giugno scorso, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con particolare riguardo alle nuove sanzioni previste in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. La nota in commento è redatta in conformità al parere, fornito sul punto, dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera di prot. n. 5898 del 18 giugno 2024).

Ve diamo in sintesi i chiarimenti forniti dall'Ispettorato. Reintrodotta il reato penale relativo alla repressione delle condotte già ab origine sanzionate ed in precedenza depenalizzate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 (governo Renzi); le nuove regole con l'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 hanno ripristinato il rilievo penale delle fattispecie punitive contemplate dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, è stata infatti introdotta la pena – alternativa o congiunta – dell'arresto o dell'ammenda. La nota dell'Ispettorato fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione dell'importo delle ammende da applicare in sede ispettiva nella fase di contestazione delle violazioni; ciò sulla base del dettato di cui all'art. 1,

comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 che prevede al riguardo come “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.

La predetta norma è stata modificata parzialmente, dal D.L. n. 19/2024 in commento, attraverso l'aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero – ribadendosi l'operatività dell'aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo l'Ispettorato quindi la maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende, come oggi disciplinati dal D.L. n. 19/2024 e meglio precisate nel box. La nota INL riporta allo scopo un esempio di calcolo sanzionatorio: “Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione “punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno: $60 + 20\%$ (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro $72 \times 5 \times 20 =$ euro 7.200”. Peraltro l'INL precisa che, salva l'ipotesi di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, essendo la pena dell'arresto alternativa a quella dell'ammenda, in ambito ispettivo si dovrà preliminarmente applicare la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994. Per inciso la nota in commento specifica altresì come il calcolo della sanzione dovrà tenere conto del nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 18, che prevede in specie due soglie per l'importo delle pene pecuniarie: la prima non inferiore a 5mila euro, la seconda non superiore a 50mila euro.

Tali soglie sono da applicare ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all'appalto e al distacco illeciti, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Appalto/subappalto illecito: è tale quando il contratto manca anche di uno solo degli elementi caratterizzanti la fattispecie ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 (organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore, potere organizzativo e direttivo in capo all'appaltatore, rischio di impresa sempre riferito all'appaltatore);
distacco illecito: è tale quando il contratto mancano gli elementi caratterizzanti la fattispecie ex art. 30 del D.L.vo n. 276/2003 (insussistenza dell'interesse concreto ed attuale dell'azienda distaccante)
somministrazione illecita: è tale quando vi è mera interposizione, carenze autorizzative o ad esempio qualora vengano superati i limiti percentuali previsti dall'art. 32 del D.L.vo n. 81/2015

Relativamente alle ipotesi sanzionate e in precedenza viste l'INL chiarisce “in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l'importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia”, che poi ridotta ad un quarto e sarà pari ad euro 1.250; in caso di recidiva, il D.L. n. 19/2024 aumenta gli importi delle sanzioni del 20% nei casi in cui il datore di lavoro abbia già ricevuto sanzioni penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. Anche in questo caso l'INL ribadisce la regola della sommatoria, già commentata innanzi, come della soglia, appesantendosi così il quadro punitivo.

Da rammentare anche le aggravanti previste per i casi di sfruttamento dei minori che prevedono "la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda aumentata fino al sestuplo". Tale disciplina poi, sostiene l'INL, deve essere coordinata col nuovo assetto sanzionatorio (alternatività tra pena detentiva e pecuniaria); al riguardo l'Ispettorato osserva come le aggravanti per sfruttamento dei minori aumentino le due tipologie di sanzioni, senza modificarne la natura alternativa. Secondo l'INL quindi, salva l'ipotesi dell'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell'aggravante per sfruttamento di minori, si dovrà applicare la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di adesione del soggetto sanzionato, un'ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva, sempre tenendo conto dei limiti minimi e massimi in precedenza visti.

Violazione	Sanzione per ogni lavoratore e giorno di lavoro	Sanzione con aumento del 20% (art. 1, comma 445)
Appalto e distacco senza requisiti di legittimità	60 euro	72 euro
Somministrazione non autorizzata	60 euro	72 euro
Ammenda per sanare il reato in via amministrativa	1/4 del massimo dell'ammenda (18 euro)	1/4 del massimo dell'ammenda (18 euro)
Sanzione minima non riducibile	5.000 euro	5.000 euro
Sanzione massima non riducibile	50.000 euro	50.000 euro
Recidiva semplice (aumento del 40%)	60 euro	84 euro
Recidiva specifica (aumento del 60%)	60 euro	96 euro

(M. Mazzanti)



Dona il tuo 5 per mille
a **Senior L'Età della Saggiezza**
C.F. 97450610585



Le erogazioni liberali effettuate a favore di Senior Onlus sono detraibili/deducibili dalle imposte sui redditi

www.senioronlus.it

Onlus Senior
L'ETÀ DELLA SAGGEZZA

Con il tuo contributo in questi anni abbiamo



Finanziato progetti di **Agricoltura Sociale**



Riqualificato giardini per il **benessere della collettività**



Donato il camper del Cuore per visite specialistiche gratuite a persone indigenti, ambulanze e defibrillatori per **l'assistenza socio-sanitaria**




Raccolto fondi per **emergenze climatiche**



...E realizzato tanti altri progetti sul territorio

Grazie al tuo aiuto possiamo fare ancora molto !!



ENAPQ
PATRONATO ENAPQ
ASSISTENZA SPECIFICA A TUTTI I CITTADINI

I.N.P.S.

- ⇒ Pensioni di vecchiaia, invalidità ed anzianità
- ⇒ Reversibilità, ricostruzioni
- ⇒ Disoccupazione agricola
- ⇒ Verifica e controllo posizioni assicurative
- ⇒ Domande di riscatto, ricongiunzioni
- ⇒ Versamenti volontari, accesso al servizio militare
- ⇒ Calcolo pensioni, misura, decorrenza
- ⇒ Domande di maternità
- ⇒ Assegno Unico Universale
- ⇒ Pratiche dimissioni

I.N.A.I.L.

- ⇒ Domanda liquidazione indennità temporanea, danno biologico, rendita
- ⇒ Domanda riconoscimento malattia professionale
- ⇒ Domanda ricaduta infortunio
- ⇒ Revisioni rendite, infortuni e malattie professionali

INVALIDITÀ CIVILE

- ⇒ Riconoscimento invalidità civile, ciechi, sordomuti
- ⇒ Domanda indennità di frequenza, comunicazione, accompagnamento
- ⇒ Riconoscimento handicap L. 104/92, permessi e congedo

INTERVENTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE

- ⇒ Domanda assegno sociale

TUTELA MEDICO - LEGALE

- ⇒ Valutazione requisiti sanitari per invalidità
- ⇒ Valutazione postumi da infortunio e malattia professionale

Confagricoltura
Bologna

CAF
Confagricoltura

ENAPQ

LASCIATI GUIDARE
NEL LABIRINTO FISCALE, PREVIDENZIALE,
ASSISTENZIALE, INFORTUNISTICO

<p>CAF CONFAGRICOLTURA S.R.L.</p> <p>Tel. 051 783978 Fax. 051 783970 Email: caf@confagricoltura.bologna.it</p> <p>Per info ed appuntamenti: lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 venerdì dalle 9.00 alle 13.00</p>	<p>PATRONATO ENAPQ</p> <p>Tel. 051 6232030 - 051 783980 Fax. 051 783970 Email: bologna@enapq.it</p> <p>Per info ed appuntamenti: dal lunedì al giovedì dalle 8.30-13.00 e 14.30-15.30 venerdì dalle 8.30 alle 13.00</p>
--	--

Via degli Orti, n. 44 - 40127 Bologna
Via Tesarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)



SERVIZI FISCALI

- Compilazione, elaborazione e trasmissione telematica:
- ⇒ Mod. 730
 - ⇒ Mod. Unico Persone Fisiche
 - ⇒ Bollettini IMU e TASI
 - ⇒ Dichiarazione IMU

Trasmisssione telematica:

- ⇒ Mod. Unico Persone Fisiche
- ⇒ Mod. Unico Società di Persone
- ⇒ Mod. Unico Società di Capitale
- ⇒ Mod. Unico ENC
- ⇒ Mod. 770
- ⇒ Dichiarazione IVA
- ⇒ Spesometro

ASSISTENZA FISCALE

- ⇒ Istanze di rimborso al Ministero delle Finanze
- ⇒ Ravvedimenti operosi per ritardo o errato versamento con predisposizione Mod. F24
- ⇒ Controllo eventuali ritardi per avvisi bonari cartelle esattoriali, liquidazioni IMU
- ⇒ Visure e certificati catastali

MODELLO ISEE

- Compilazione, elaborazione e trasmissione:
- ⇒ Iscrizioni asili nido
 - ⇒ Prestazioni socio - sanitarie
 - ⇒ Borse di studio ed altre prestazioni scolastiche
 - ⇒ Agevolazioni tasse universitarie



SERVIZIO PAGHE

- Contratto Lavoro Domestico - COLF BADANTI E BABYSITTER
- ⇒ Assistenza su ogni aspetto normativo e previdenziale
 - ⇒ Redazione contratti di assunzione e chiusura rapporti
 - ⇒ Elaborazioni buste paga mensile
 - ⇒ Compilazione bollettini I.N.P.S. trimestrali
 - ⇒ Calcolo T.F.R., ferie e indennità varie

Contratto C.C.N.L.

- ⇒ Assistenza su ogni aspetto normativo e previdenziale
- ⇒ Tenuta busta paga mensile
- ⇒ Adempimenti fiscali e previdenziali per azienda non del settore agricolo

MODELLO RED ed INV - CIV

- Compilazione, elaborazione e trasmissione:
- ⇒ Mod. RED
 - ⇒ Mod. ICRIC, ICLAV e ACC AS-PS

SUCCESSIONI

- ⇒ Assistenza e redazione di dichiarazioni di successione
- ⇒ Verifica asse ereditario immobiliare e mobiliare
- ⇒ Presentazioni volture catastali
- ⇒ Visure e certificati catastali

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tesarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 783980 Fax. 051 783970



Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/